

Campania

Delib. G.R. del 15/11/2001 n. 6148

D.P.R. 12.4.1996 e s.m.i. Approvazione delle procedure ed indirizzi per l'installazione di impianti eolici sul territorio della Regione Campania.

Pubblicata nel B.U. del 10.12.2001 - n. 66

omissis

PREMESSO

CHE la L. 10/91 al comma 4 dell'art. 1 considera l'utilizzazione dell'uso delle fonti di energia rinnovabili di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;

CHE la L. 9/91 al comma 1 dell'art. 22 prevede che la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili o assimilate non è soggetta alle autorizzazioni previste dalle normative emanate in materia di nazionalizzazione di energia elettrica;

CHE l'art. 31 del Decreto Legislativo 31.3.98 n. 112 e s.m. e i., concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", ha, tra l'altro, attribuito alle Province la funzione di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;

CHE con la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 85/337/CEE del 27 giugno 1985, sono state emanate disposizioni concernenti la "Valutazione di Impatto Ambientale" di determinati progetti pubblici e privati;

CHE con il D.P.R. 12.4.96 "Atto di indirizzo e coordinamento", sono state emanate, per le Regioni e Province autonome, disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale in attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994 n. 146 - Legge Comunitaria 1993;

CHE la Giunta Regionale con Delibera 7636/98 ha recepito in via transitoria il citato D.P.R. 12.4.96 nonché individuato, nel rispetto di quanto indicato nel citato decreto, nell'Assessorato all'Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Ciclo Integrato delle Acque -

Area 05 Settore 02 - Struttura Operativa V.I.A., l'Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

CHE con Delibere di Giunta Regionale 374/98, 5792/00, 616/01, e successivi DD.PP.GG.RR. è stata costituita la "Commissione Tecnico-Istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale" per l'esame dei progetti proposti da soggetti pubblici e privati e l'espressione del competente parere. La Commissione è composta dall'Assessore all'Ambiente - che la presiede e da membri effettivi rappresentanti i Settori regionali Difesa Suolo, Tutela Beni Ambientali - Paesaggistico e Culturali., LL.PP.. Ecologia e Tutela dell'Ambiente nonché da cinque esperti esterni di provata professionalità, Integrata, all'occorrenza, dai rappresentanti dei Settori regionali titolari dei compiti istituzionali afferenti le singole discipline interessate dal progetto in esame, da un rappresentante dell'Ente Locale ove è ubicata l'iniziativa da realizzare; le funzioni di segretario e coadiutore-segretario sono svolte da dipendenti regionali;

CHE con la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 97/11/CE del 3 marzo 1997 sono state apportate modifiche alla predetta Direttiva 85/337/CEE riguardanti, tra l'altro, l'implementazione delle categorie progettuali da sottoporre alle procedure di valutazione di Impatto Ambientale;

CHE con DD.PP.CC.MM. 3.9.99 e 1.9.2000 sono state emanate, in via regolamentare, disposizioni afferenti l'integrazione e la modifica di categorie progettuali di cui agli Allegati A e B del D.P.R. 12.4.96;

CHE con delibere di Giunta Regionale 955/2000 e 6010/00 si è provveduto a recepire, in via transitoria, le modifiche ed integrazioni di cui al predetto DD.PP.CC.MM. 3.9.99 e 1.9.00;

ATTESO

CHE con nota prot. n. 6308 del 11.9.00, il Dirigente delegato del Settore Sviluppo e Promozioni delle Attività Industriali Fonti Energetiche, proponeva all'Assessore all'Ambiente di valutare l'ipotesi di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale le centrali eoliche di Piccole dimensioni, con il richiamo agli Enti locali addetti al processo autorizzativo a richiedere tutte le garanzie poste dalla legge o da particolari esigenze di protezione ambientale. Tale proposta fonda la propria ratio sul fatto che gli impianti di piccola potenza non producono effetti significativi sull'ambiente, ad eccezione di quello visivo, peraltro riducibile con particolari accorgimenti costruttivi e sulla considerazione che la produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili appare, coerente con le direttive europee e nazionali per

il conseguimento degli obiettivi scaturiti dalla Conferenza di Kyoto, che impone una drastica riduzione delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra o che producono piogge acide;

CHE nella seduta della Commissione Tecnico-Istruttoria per la V.I.A. del 6.3.01, cui partecipava anche il Dirigente delegato del Settore Sviluppo e Promozioni delle Attività Industriali Fonti Energetiche, il Presidente pro-tempore della medesima proponeva che gli Assessorati competenti predisponessero un regolamento in materia. Il Settore Tutela dell'Ambiente, con nota prot. n. 2720 del 14.3.01, partecipava la proposta al Settore Sviluppo e Promozioni delle Attività Industriali Fonti Energetiche;

CHE il Settore Sviluppo e Promozioni delle Attività Industriali Fonti, Energetiche, con nota del 4.6.01, acquisita in pari data prot. n. 5037 agli atti Settore Tutela dell'Ambiente, trasmetteva bozza di documento concernente procedure ed indirizzi per la installazione di impianti eolici. Il predetto documento esprime l'esigenza del medesimo Settore di definire, nelle more dell'approvazione del Piano Energetico della Regione Campania, una procedura di autorizzazione, che per mezzo di una fase istruttoria condotta dallo stesso Settore si armonizzi con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al citato D.P.R. 12.4.96, nonché con una specifica procedura di Valutazione definita per impianti eolici di piccola dimensione rispondenti a particolari criteri di qualità;

CHE in apposite riunioni tecniche cui hanno partecipato rappresentanti del Settore Tutela dell'Ambiente, della Commissione V.I.A. e del Settore Sviluppo e Promozioni delle Attività Industriali Fonti Energetiche veniva modificato ed integrato il documento redatto da quest'ultimo al fine di conseguire la definizione della procedura autorizzativa coordinata con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e con la specifica procedura di Valutazione proposta per impianti eolici di piccola dimensione rispondenti a particolari criteri di qualità;

CHE la Commissione Tecnico-Istruttoria per la V.I.A., nella seduta del 18.10.01, esaminava la bozza di procedure ed indirizzi rielaborata nelle predette riunioni tecniche apportando ulteriori modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-procedimentale ed approvava il testo così come definito all'Allegato "A", che forma parte integrante dell'atto qui in adozione;

CONSIDERATO

CHE la produzione di energia con impianti eolica trova in Campania numerose possibilità di realizzazione, in quanto sul territorio della Regione sono presente bacini con caratteristiche ventose di particolare intensità;

CHE in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, quella eolica è la tecnologia più matura. Peraltro, incentivata dalla normativa comunitaria e nazionale ed indicata come una delle azioni da porre in essere, per il rispetto degli obiettivi fissati nella Conferenza di Kyoto, per la riduzione del gas climalteranti ad effetto serra;

CHE in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, gli impianti eolici sono individuati nell'Allegato B, punto 2 lettera e) del D.P.R. 12.4.96;

CHE il D.P.R. 12.4.96 concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, all'art. 10 comma 3, prevede che per i progetti elencati nell'Allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, le Regioni possono determinare per specifiche categorie progettuali e/o in particolare situazioni ambientali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato D, criteri e/o condizioni di esclusione della procedura;

CHE procedure ed indirizzi analoghi vanno elaborati ed applicati a tutti i settori delle attività produttive al fine di accelerare l'iter autorizzativo delle proposte di intervento;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover:

- provvedere, nelle more dell'approvazione del Piano Energetico della Regione Campania, con urgenza ad approvare le procedure e gli indirizzi per l'installazione di impianti eolici di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui sia le Province ed i Comuni territorialmente interessati che i soggetti, pubblici e privati, proponenti progetti di impianti eolici devono attenersi;
- affidare ai Settori Sviluppo e Promozioni delle Attività Industriali Fonti Energetiche e Tutela dell'Ambiente la elaborazione di procedure e di indirizzi atti a semplificare l'iter autorizzatorio delle proposte di intervento nel comparto delle Attività Produttive.

PROPONGONO e la giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte motiva, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, di:

- approvare, nelle more dell'approvazione del Piano Energetico della Regione Campania, le procedure e gli indirizzi per l'installazione di impianti eolici di cui all'[Allegato "A"](#), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui sia le Province ed i Comuni territorialmente interessati che i soggetti, pubblici e privati, proponenti progetti di impianti eolici devono attenersi;

- precisare che i progetti di impianti eolici sono sottoposti, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, alle procedure definite nel predetto Allegato "A";

- incaricare i Settori Sviluppo e Promozioni delle Attività Industriali Fonti Energetiche e Tutela dell'Ambiente di predisporre schema di procedure e di indirizzi atti a semplificare l'iter autorizzatorio delle proposte di intervento nel comparto delle Attività Produttive analoghe a quelle oggetto del presente atto;

- trasmettere copia del presente atto al Settori Tutela dell'Ambiente e Sviluppo e Promozioni delle Attività Industriali Fonti Energetiche per gli adempimenti di competenza;

- inviare copia del presente atto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione, nella sua interezza, sul B.U.R.C.;

- non inviare la presente deliberazione alla C.C.A.R.C., in quanto non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di cui ai commi 31 e 32, dell'art. 17 della L. 15.5.97 n. 127.

PROCEDURE ED INDIRIZZI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI

La realizzazione di interventi di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento dell'energia eolica è demandata alla libera iniziativa imprenditoriale da attuarsi nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico di cui al Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, della legislazione generale di tutela del paesaggio, dell'ambiente, della salute e disciplina del suolo per la valutazione degli effetti indesiderati in una visione globale e prospettica che tenga conto dell'analisi costi-benefici riferiti all'Ambiente in generale, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 31 - comma 2, lettera b) - del Decreto Legislativo 112/98, nel rispetto delle seguenti procedure ed indirizzi a cui debbono attenersi sia le Amministrazioni degli Enti Locali interessati territorialmente che i soggetti proponenti pubblici e privati.

Art. 1 Domanda di autorizzazione	6
Art. 2 Istruttoria Tecnica e Verifica	7
Art. 3 Criteri generali ed obiettivi di qualità	9
Art. 4 Valutazione di Impatto Ambientale - Istruttoria delle istanze	9
Art. 5 Impegni del proponente	10
Art. 6 Controllo ed informazione al pubblico	10
Art. 7 Informazioni ambientali	11
Art. 8 Disposizioni generali	11

Art. 1

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione alla installazione ed all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, corredata del progetto preliminare dell'impianto e delle opere connesse, della descrizione delle infrastrutture ritenute indispensabili, di una relazione contenente tutti gli elementi di cui al comma 1 del successivo art. 2 e quelli di cui all'Allegato D del D.P.R. 12.04.96 e s.m.i. nonché dall'atto di impegno di cui al successivo art. 5, va inoltrata alla/e Provincia/e territorialmente competente/i.

2. Copia della domanda e della documentazione a corredo va inviata anche:

- alla Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali: Fonti Energetiche - Centro Direzionale Isola A6, 80143 Napoli, che effettua l'istruttoria tecnica, sulla base dei parametri indicati nel successivo art. 2;

- al Comune/i territorialmente competente/i al fine del rilascio della concessione edilizia;

- in duplice esemplare, alla Regione Campania - Settore Tutela dell'Ambiente: Servizio V.I.A. - Via De Gasperi n. 28, 80133 Napoli per l'effettuazione della verifica di competenza.

3. La Provincia, acquisita la concessione edilizia, il provvedimento conclusivo della procedura di valutazione e qualsiasi altra autorizzazione, parere o atti di assenso ritenuti necessari, con particolare riguardo dei vincoli paesaggistico-ambientali (D.lgs. 490/99), rilascia l'autorizzazione alla installazione degli impianti.

Art. 2

Istruttoria Tecnica e Verifica

1. L'Istruttoria tecnica per i progetti di impianti eolici rispondenti ai criteri di qualità cui al successivo art. 3, si conclude con la procedura di verifica disciplinata dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto all'art. 4 del presente disciplinare.

2. Lo stesso soggetto proponente impianti eolici di cui al comma 1, non può richiedere la procedura di verifica di cui al presente articolo per più di una volta, qualora sul territorio del Comune interessato, abbia realizzato o proposto un impianto già valutato con la stessa procedura. Gli interventi proposti e quelli già realizzati sul territorio dello stesso Comune devono rispettare i vincoli di cui al successivo art. 3.

Tale circostanza dovrà essere riferita al Settore Tutela dell'Ambiente nella relazione di cui al successivo comma 5.

3. Il Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, d'intesa con la Provincia/e e con il Comune/i interessati, effettua l'istruttoria tecnica sulla base dei criteri di qualità di cui al successivo art. 3 e degli elementi di carattere ambientali e territoriali di seguito indicati:

a) destinazione urbanistica e livello di infrastrutturazione dell'area del sito e di quelle adiacenti;

b) disponibilità preliminare dell'Ente Locale, interessato territorialmente, alla installazione dell'impianto;

c) programmazione locale in materia di attività produttive e di produzione di energia;

d) vincoli di tutela degli aspetti idrogeologici, paesaggistici, archeologici, sismici e di sicurezza al volo;

e) ottimizzazione delle opere connesse, in particolare del collegamento alla rete elettrica;

f) mitigazione dell'impatto visivo ed acustico;

g) interferenze con le radiotelecomunicazioni.

4. L'iter dell'istruttoria tecnica si conclude entro trenta giorni dall'avvio del procedimento; in caso di documentazione integrativa richiesta dal Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche o spontaneamente prodotta dal soggetto interessato, il termine decorre dalla data di acquisizione della documentazione.

5. Gli esiti della istruttoria tecnica sono definiti in una puntuale relazione a cura del succitato Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche ed inviati, unitamente ad eventuali integrazioni, al Settore Tutela dell'Ambiente-Servizio V.I.A..

6. Gli esiti dell'istruttoria tecnica sono, contemporaneamente, comunicati anche al soggetto proponente.

7. Il Settore Tutela dell'Ambiente-Servizio V.I.A., acquisita la documentazione di cui al precedente comma 5, provvederà ad inserire la richiesta all'o.d.g. della Commissione Tecnico Istruttore per la V.I.A., per l'effettuazione della verifica di competenza, alla quale, ove ritenuto necessario al fine di acquisire ulteriori chiarimenti, potrà essere invitato, il rappresentante del soggetto proponente. La Commissione V.I.A. ha facoltà di richiedere, per una sola volta, eventuale integrazione necessaria all'espressione del parere.

8. La procedura di verifica di cui al presente articolo si intende attivata dalla data di acquisizione della documentazione di cui al comma 5 e si conclude nei successivi 60 gg.. In caso di documentazione integrativa richiesta dalla Commissione V.I.A. o spontaneamente prodotta dal soggetto interessato, il termine dei 60 gg. decorre dalla data di acquisizione della documentazione.

9. L'eventuale integrazione documentale può essere richieste con l'indicazione di un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi nel termine indicato, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del soggetto proponente presentare nuova domanda.

10. La Commissione V.I.A., qualora gli esiti della istruttoria tecnica risultino positivi, esprime parere di non assoggettabilità dell'iniziativa alla procedura di V.I.A. di cui agli art. 5 e seguenti del D.P.R. 12.04.96, indicando, sulla base degli elementi di cui all'Allegato D del D.P.R. 12.04.96 e s.m.i, eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e/o monitoraggi ambientali.

Art. 3

Criteria generali ed obiettivi di qualità

1. Vanno sottoposti a procedura di verifica di cui al precedente art. 2 i progetti di nuovi campi eolici, per una potenza totale non superiore a 15 MWe, con numero massimo di 20 aerogeneratori, che rispettano i requisiti ed i criteri di cui al presente articolo.
2. Ogni aerogeneratore deve rispettare una distanza, con un minimo 500 metri dalla più vicina unità abitativa, regolarmente censita nel catasto terreni o edilizio urbano, tale da soddisfare il DPCM 01/03/91 e s.m. ed i., nonché la L. 447/95.
3. La progettazione preveda studi di mitigazione dell'impatto visivo per indirizzare la scelta sia sul tipo di struttura a sostegno degli aerogeneratori che sulle colorazioni da adottare.
4. Le linee di allacciamento alla rete di distribuzione sono realizzate in cavo interrato, con rispetto del valore limite di esposizione al campo magnetico di 0.2 mT.

Art. 4

Valutazione di Impatto Ambientale - Istruttoria delle istanze

1. I progetti afferenti iniziative che non superano favorevolmente la istruttoria tecnica o che non rientrano nell'ipotesi di cui al precedente art. 3 e quelli ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette come definite dalla L. 394/91, sono sottoposti alla procedure di valutazione disciplinate dal D.P.R. 12.04.96 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 374/98, pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 28.05.98.
2. Le procedure di valutazione di cui al precedente comma sono precedute dall'istruttoria tecnica del Settore Sviluppo e Promozione dell'Attività Industriale Fonti Energetiche. Il Settore svolge l'istruttoria d'intesa con la Provincia/e e con il Comune/i.
3. L'iter dell'istruttoria tecnica si conclude entro trenta giorni dall'avvio del procedimento; in caso di documentazione integrativa richiesta dal Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche o spontaneamente prodotta dal soggetto interessato, il termine decorre dalla data di acquisizione della documentazione.
4. Il Settore Tutela dell'Ambiente-Servizio V.I.A., a cui sarà trasmessa dal Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche una dettagliata relazione circa l'esito dell'istruttoria tecnica, provvederà a inserire all'o.d.g. della Commissione VIA il progetto di installazione per il parere di competenza; alla quale, ove ritenuto necessario al fine di acquisire ulteriori chiarimenti, potrà essere invitato, il rappresentante del soggetto proponente. La Commissione V.I.A. ha facoltà

di richiedere, per una sola volta, eventuale integrazione documentale necessaria all'espressione del parere.

5. L'eventuale integrazione documentale può essere richiesta con l'indicazione di un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi nel termine indicato, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del soggetto proponente presentare nuova domanda.

6. La Commissione V.I.A. esprime il parere di valutazione di competenza nei termini fissati dal D.P.R. 12.04.96, che decorrono dall'acquisizione, da parte del Settore Tutela Ambiente, della relazione di cui al comma 4 oppure della eventuale integrazione documentale richiesta dalla Commissione medesima o spontaneamente presentata dal proponente.

Art. 5

Impegni del proponente

1. Il proponente produce atto di impegno al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta realizzazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto.
2. L'area del campo eolico non direttamente occupata dalle strutture è tenuta sgombra da qualsiasi residuo e resa disponibile per le compatibili attività agricole, di silvicoltura o di allevamento.
3. Le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto al campo eolico, a lavori ultimati, saranno ripristinate con materiali provenienti dagli scavi di sito e prive di asfalto.

Art. 6

Controllo ed informazione al pubblico

1. L'Amministrazione Provinciale e gli Enti territoriali competenti eserciteranno la vigilanza ed il controllo per la corretta applicazione del presente atto.
2. Gli Enti locali interessati alla installazione di impianti Eolici sul proprio territorio, provvederanno, di concerto con l'Amm.ne provinciale, per l'assegnazione dei siti, ad emanare apposito avviso pubblico, dandone opportuna pubblicità.
3. L'assegnazione dei siti, da parte degli Enti locali, avverrà sulla base di criteri prestabiliti, indicati nel bando di cui al comma 2.

Art. 7

Informazioni ambientali

1. Gli Enti Locali interessati alla installazione, sul proprio territorio, di impianti eolici, dovranno comunicare, nelle more dell'approvazione del Piano Regionale Energetico, alla Provincia territorialmente competente ed alla Regione Campania-Settore Industria, Servizio Fonti Energetiche e Settore Tutela dell'Ambiente-Servizio VIA, la disponibilità massima di aerogeneratori installabili e lo stralcio planimetrico in scala 1:25.000 delle aree compatibili con tali installazioni.

Art. 8

Disposizioni generali

1. Alla procedura di verifica di cui all'art. 2 si applicano le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale con Delibera n. 5793 del 28.11.2000, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 08.01.2001 relative alle spese amministrative istruttorie che devono essere versate dai soggetti proponenti progetti di opere, impianti ed altri interventi sottoposti alla procedura di verifica (screening).

2. Il Settore Sviluppo e Promozione dell'Attività Industriale Fonti Energetiche, nell'ambito dell'istruttoria tecnica relativa alla presente disciplina, ha facoltà di effettuare, sopralluoghi, verifiche e quant'altro ritenuto necessario.

3. La presente disciplina si applica anche a tutti i progetti di impianti eolici presentati al Settore Tutela Ambiente, per i quali la relativa procedura non si è ancora conclusa.

4. La Giunta Regionale della Campania, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, delibera sulla base del parere della Commissione Tecnico-Istruttoria per la V.I.A., sull'esito della procedura di verifica di cui all'art. 2, di V.I.A.(D.P.R. 12.04.96) e di verifica (D.P.R. 12.04.9) qualora sia determinata l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A.

5. I progetti di impianti eolici non sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.P.R. 12.04.96, sono comunque sottoposte a Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, secondo la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 8/9/97 n. 357, qualora le medesime attività possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, incidenza significativa, a medio o a lungo termine, su Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) , sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) definiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, il cui elenco è stato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente sulla Gazzetta Ufficiale del 22.04.2000 - D.M. 03.04.2000 - nonché sui Siti di Interesse Regionale (S.I.R.) individuati sul territorio regionale in attuazione del progetto Bioitaly-Campania.